



**CITTÀ  
DI  
BASSANO  
DEL GRAPPA  
Provincia di  
Vicenza**

**ALLEGATO A**

C.A.P. 36061 – Via Matteotti, 39 Cod. Fisc. E Partita IVA 00.168.480.242

**AREA II^: SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZI SOCIALI FAMIGLIA CASA**

**BANDO DI CONCORSO SPECIALE  
PER L'AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO PER ANZIANI  
DI BASSANO DEL GRAPPA – ANNO 2012**

Il Comune di Bassano del Grappa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, indice il presente bando di concorso speciale per l'ammissione alla Casa Albergo comunale per anziani di via Ognissanti in Città, realizzata dall'ATER di Vicenza.

**ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO**

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla deroga regionale concessa ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della medesima normativa, per partecipare al presente bando di concorso, finalizzato all'ammissione alla Casa Albergo comunale, composta da mini alloggi, riservati a persone autosufficienti che abbiano compiuto il 65° anno di età o, in subordine, a persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti, **devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:**

- a) aver superato il 65° anno di età alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da due persone (numero massimo ammesso) è sufficiente che uno dei componenti il nucleo stesso (purchè richiedente) abbia superato il suddetto limite di età, semprechè la convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso. Possono partecipare al bando anche quelle persone autosufficienti che, pur non avendo raggiunto l'età sopra indicata, siano portatrici di handicap certificata dagli organi competenti. Si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Bassano del Grappa o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Bassano del Grappa, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini di altri Stati e i titolari di carta di soggiorno, oppure regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale, e che esercitino regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40, sesto comma, del D.Lgs. n. 286/1998 e succ. modifiche e integraz.);

- d) autosufficienza documentata da idonea certificazione medica. Qualora uno dei componenti il nucleo familiare dovesse risultare non autosufficiente, l'altro coniuge, parente e/o convivente dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non autosufficiente;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi che non siano stati dichiarati inagibili con specifico provvedimento, per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato/i in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad € 24.252,00 (art. 2, lett.e della L.R. n. 10/96 e succ. modifiche e integraz.). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.
- h) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- i) non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

**Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- componenti del nucleo familiare in numero compatibile con le caratteristiche dell'alloggio (non superiore a n. 2);
- esclusione, per gli assegnatari, della possibilità di sublocazione a terzi o cessione di qualsivoglia diritto;
- esclusione, per i loro eredi o successori a qualsivoglia titolo di qualsiasi possibilità di subingresso nella locazione e di qualsivoglia diritto opponibile all'ente locante. In deroga a quanto previsto dal presente punto è data facoltà al coniuge superstite e/o convivente superstite (comunque conviventi da almeno n. 2 anni all'atto dell'assegnazione) di subentrare nella conduzione dell'alloggio esclusivamente nel caso in cui lo stesso, alla data del decesso del titolare dell'alloggio o abbandono dell'alloggio da parte dello stesso titolare, abbia compiuto il 60° anno di età e sia in possesso degli altri requisiti previsti per l'assegnazione. Nell'ipotesi che sopraggiungano delle condizioni di non autosufficienza per tutto il nucleo familiare, l'assegnatario o gli assegnatari possono permanere nell'alloggio fintanto che i Servizi Sociali competenti non trovino un altro inserimento in una struttura residenziale protetta;
- esaurita la graduatoria di assegnazione relativa a persone autosufficienti, che abbiano compiuto il 65° anno di età, l'Amministrazione comunale può procedere, in caso di disponibilità, all'assegnazione di alloggi a persone autosufficienti che siano portatrici di handicap certificata dagli organi competenti che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della vigente normativa.

Per nucleo familiare si intende la famiglia, costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dal figlio legittimo, naturale, riconosciuto e adottivo e dall'affiliato convivente. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", l'ascendente, il discendente, il collaterale fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere e), f), h) i) anche da parte dell'altro componente il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera e) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

## **ART. 2 – CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE**

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 1996, n. 10 per l'attribuzione dei punteggi prioritari, devono dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:

### **a) Condizioni soggettive**

1) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL:

1.1 con anzianità di contribuzione fino o pari ad anni cinque punti 1;

1.2 con anzianità di contribuzione superiore ad anni cinque e inferiore o pari ad anni dieci: punti 3;

1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5

Il pensionato da lavoro subordinato e suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL;

2) Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3) Presenza nel nucleo familiare di una persona portatrice di handicap, certificata dagli organi competenti, punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);

4) Nucleo familiare composto da un solo adulto con un minore a carico: punti 3:

5) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della citata legge regionale: punti 0.5 per anno fino ad un massimo di 5 punti (art. 5, comma primo della L.R. 16 maggio 1997, n. 14);

### **B) Condizioni oggettive**

1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'Assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7 primo comma, n. 1, lett. a) del D.P.R. 30.12.1972 N. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 5;

- 1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2;
- 1.3. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
- 1.4. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1.

La condizione di cui numero 1) della presente lettera (condizione esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando) non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

- 2) Situazione di grave disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuta a:
  - 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'Autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
    - 2.1.1. da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
    - 2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
  - 2.2 abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente Autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma n. 4, lett. b) del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
  - 2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché di qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 2.2 non sono tra loro cumulabili.

### **ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda, corredata dagli eventuali documenti obbligatori (certificati medici, sanitari, ecc.) dovrà essere redatta su apposito stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Casa e Famiglia e Segretariato Sociale comunale nei giorni: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Le domande dovranno pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè **entro le ore 12.00 del giorno 21.03.2012.**

In caso di spedizione postale, è necessario allegare alla domanda la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda vanno indicati un recapito telefonico e un recapito postale se diverso dal luogo di residenza.

### **ART. 4 – DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I richiedenti devono comprovare la situazione reddituale del proprio nucleo familiare nonché dichiarare stati, fatti e qualità personali a loro diretta conoscenza, ancorché relativi agli altri componenti il nucleo familiare e purchè resi nell'interesse proprio del dichiarante (es. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga,

ecc.), mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e la sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Restano esclusi dall'autocertificazione e/o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati medici, sanitari ecc., per i quali si rende necessario produrre apposita certificazione medica e/o sanitaria, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa di settore.

Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, siano presentate da cittadini appartenenti all'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al punto precedente, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art.3, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del medesimo D.P.R.).

Alla domanda non dovrà essere allegato alcun documento, salvo quelli richiesti per ottenere un particolare punteggio, espressamente indicati nella domanda stessa e meglio specificati nell'informativa allegata al modulo di domanda (es. certificato medico di "autosufficienza", certificazione di invalidità attestante la presenza di handicap superiore e/o uguale ai 2/3 (limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/92 il certificato è sostituibile mediante apposita autocertificazione – art. 39 della L. 448/98), abitazione in un alloggio improprio e/o con barriere architettoniche per portatore di handicap, oppure sovraffollato e/o ant igienico). Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso, nonché le altre eventuali condizioni che danno diritto al punteggio. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Fermo restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il dichiarante decade dai benefici conseguiti qualora emerga la non veridicità del contenuto della predetta dichiarazione sostitutiva.

## **ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della L. R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione di una graduatoria provvisoria.

Dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio totale conseguito è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Entro tale termine gli interessati possono presentare, tramite il Comune, ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà redatta secondo quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. La sua validità sarà di norma biennale e comunque sarà vigente fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva, a seguito di un nuovo bando di concorso. È data facoltà al Comune di aggiornare la suddetta graduatoria, durante il biennio e qualora si esaurisca la stessa graduatoria, in base alle domande che verranno successivamente presentate su richiesta degli interessati, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

I canoni di locazione riferiti alle abitazioni di E.R.P. saranno determinati secondo quanto disposto dal capo IV della L.R. 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto sarà disposta secondo le risultanze della graduatoria definitiva e ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 2 aprile 1996, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 6 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Con la presentazione della domanda, il soggetto richiedente autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, indispensabili per il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Si specifica che il trattamento dei dati da parte dei soggetti coinvolti avverrà nel rispetto della suddetta normativa.

Bassano del Grappa, 20.02.2012

Il Dirigente Area II<sup>^</sup>  
f.to Dott. Giovanni Pizzato